

# Assicurazione Multirischi per l'Azienda Agricola e Agrituristica



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Prodotto: UNIPOLSAI AGRICOLTURA

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, avente Sede Legale in Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia), tel. 051. 5077111, sito internet [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it), indirizzo email: [info-danni@unipolsai.it](mailto:info-danni@unipolsai.it), indirizzo PEC: [unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it), iscritta all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046 e alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com), ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

**Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?**

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

#### FURTO

#### Impianto di allarme con trasmissione a distanza di eventi

I Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione e il Contraente / Assicurato si obbliga ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi, a mantenere l'impianto invariato ed efficiente e a provvedere al ripristino del funzionamento in caso di furto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/ non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente indicati, UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto.

#### RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA

#### Franchigia per danni a cose

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Qualora sia operante uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile.

#### Esclusione garanzia R.C.O.

Le Garanzie Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.); Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)-Compreso Danno Biologico; e Rivalsa I.N.P.S. della Garanzia Base del settore

	<p>Responsabilità Civile si intendono abrogate e sostituite dalle seguenti:</p> <p><b>Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)</b>  UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATERIALI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.</p> <p><b>Rivalsa I.N.P.S.</b>  L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.</p>
<b>ELETRONICA</b>	
<b>Sistemi di protezione</b>	<p>Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni;</li> <li>• sono protetti da scaricatori di sovratensioni con capacità nominale di scarica di almeno 10 KA, forma d'onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 3a edizione).</li> </ul> <p>Il Contraente dichiara inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.</li> </ul> <p>In caso di non rispondenza ai requisiti di cui sopra la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.</p>
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>INCENDIO</b>	
<b>Danni da refrigerazione</b>	<p>L'Assicurazione indennizza i danni a SCORTE E PRODOTTI in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventi garantiti in polizza al settore INCENDIO;</li> <li>• guasti o rotture accidentali degli impianti di refrigerazione.</li> </ul> <p>Con esclusione dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa inferiore a 6 ore;</li> <li>• a merci poste su automezzi.</li> </ul> <p>La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 per sinistro. In nessun caso UnipolSai indennizzerà, per anno assicurativo, una somma superiore a quella assicurata alla presente partita.</p>
<b>Danni indiretti a percentuale</b>	<p>L'Assicurazione è estesa sull'importo di ogni sinistro indennizzabile relativamente ai beni rientranti nelle definizioni di LOCALI, CONTENUTO, ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, ABITAZIONE COLONICA, ANIMALI, FORAGGIO E PAGLIA, GRANAGLIE SULLO STELO e GARANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO, qualora assicurati, sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore dell'Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.</p>
<b>Ricorso terzi</b>	La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto dalla Garanzia Base.
<b>Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento</b>	La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto dalla Garanzia Base.
<b>Integrazione di garanzie</b>	UnipolSai preso atto che sui beni dell'azienda esistono altre polizze incendio e relative variazioni sottoscritte con altre Compagnie in data antecedente la stipula del presente contratto, si impegna a prestare tutte le garanzie operanti nel settore INCENDIO della polizza e non comprese nei contratti già stipulati con altre Compagnie, per le somme da esse garantite considerate partita per partita senza compensazione fra di loro. Ai fini della determinazione del valore globalmente assicurato partita per partita si procederà per sommatoria di partite o gruppi di partite uguali ed omogenee.
<b>Abitazione colonica</b>	<p>Locali ubicati nell'ambito del fondo agricolo ad uso esclusivo di abitazione o soggiorno dei clienti della AZIENDA AGRITURISTICA, con eventuali vani accessori destinati a cantine, granai, rimesse per veicoli ed attrezzi. Tali locali devono essere separati da altri fabbricati dell'azienda da spazio vuoto uguale o superiore a un metro o da porta morta o da muro pieno.</p> <p>Se operante, questa garanzia facoltativa esclude l'abitazione colonica dalla partita LOCALI.</p>
<b>Garanzia globale a primo rischio</b>	<p>La somma assicurata si intende relativa ai beni rientranti nelle definizioni di LOCALI, CONTENUTO, ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, ANIMALI, FORAGGIO, PAGLIA e GRANAGLIE SULLO STELO, ed è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" pertanto senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. Relativamente alle GRANAGLIE SULLO STELO la garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata. Relativamente a FORAGGIO E PAGLIA la garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata.</p>

<b>Serre con copertura in vetro</b>	<i>La garanzia è estesa alle SERRE con copertura in vetro. A deroga della Garanzia Base vengono prestate le garanzie "Eventi atmosferici" e "Grandine su fragili".</i>
<b>Serre con copertura in plastica rigida</b>	<i>La garanzia è estesa alle SERRE con copertura in plastica rigida. A deroga delle Garanzie "Fumo" e "Grandine su fragili" della Garanzia Base vengono prestate le garanzie "eventi atmosferici" e "grandine su fragili".</i>
<b>Piante in vivaio (solo per aziende florovivaistiche)</b>	<i>La garanzia è estesa fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, alle piante e colture di qualsiasi essenza sia sotto serra che a pieno campo, ferma l'esclusione della garanzia "Eventi atmosferici" della Garanzia Base. Con esclusione dei danni:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai frutti pendenti;</li> <li>• a piante e colture non oggetto delle attività florovivaistiche;</li> <li>• a piante e colture che al momento del sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;</li> <li>• indiretti quali arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in polizza.</li> </ul>
<b>Esclusione dei beni in leasing</b>	<i>Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.</i>
<b>Eventi atmosferici su fabbricati aperti</b>	<i>UnipolSai indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causate da eventi atmosferici a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro. In nessun caso UnipolSai indennizzerà per anno una somma superiore al 30% di quella assicurata alla partita LOCALI o GARANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO con il limite per anno di € 50.000,00.</i>
<b>Fenomeno elettrico-113</b>	<i>UnipolSai indennizza, fino ad un massimo di € 2.500,00 per anno assicurativo e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, i danni che si manifestassero ai beni compresi nelle definizioni di LOCALI, CONTENUTO ed ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, qualora assicurati, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine. Con esclusione dei danni:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a tubi elettronici, valvole termoioniche, lampade elettriche, pompe sommerse;</li> <li>• dovuti ad usura, carenza di manutenzione o manomissione;</li> <li>• avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;</li> <li>• dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;</li> <li>• agli enti compresi nella definizione di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE assicurabili al settore ELETTRONICA.</li> </ul> <i>La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.</i>
<b>Fenomeno elettrico-114</b>	<i>Si intende operante la Condizione Fenomeno elettrico-113 con le seguenti modifiche:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il limite di indennizzo per anno assicurativo viene elevato a € 7.500,00;</li> <li>• la franchigia per ogni sinistro viene elevata a € 250,00.</li> </ul>
<b>Atti di terrorismo</b>	<i>UnipolSai indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo. Sono esclusi i danni:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;</li> <li>• derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.</li> </ul> <i>La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. In nessun caso UnipolSai indennizzerà, per anno assicurativo, importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite. Qualora il Contraente non rientri nella definizione di "Consumatore", UnipolSai e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte di UnipolSai, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.</i>
<b>FURTO E RAPINA</b>	
<b>Beni in cassaforte</b>	<i>La garanzia, fino alla concorrenza della somma assicurata è prestata per i VALORI, preziosi, gioielli, pellicce, tappeti, quadri, collezioni e oggetti d'arte riposti in cassaforte murata ed ancorata o di peso superiore a 100 Kg, posta nei locali dell'azienda. UnipolSai è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia inoltre violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso. I VALORI sono assicurati entro il limite del 20% della somma assicurata.</i>
<b>Forma di garanzia a valore intero</b>	<i>L'assicurazione dei beni rientranti nella definizione di ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, identificati nell'elenco allegato alla polizza, è prestata nella forma a VALORE INTERO. Pertanto se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro la somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno.</i>
<b>Furto dei veicoli in sosta dei clienti</b>	<i>La garanzia comprende il furto dei veicoli dei clienti in sosta nell'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA. Il furto di parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti del veicolo è compreso solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi in ogni caso apparecchi audio e/o audiovisivi non stabilmente fissati, merci, bagagli, indumenti e ogni altro oggetto non facente parte della dotazione del veicolo. Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per lo stesso rischio, la</i>

	<p>presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare del danno che risulta coperto dalle altre assicurazioni. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 per sinistro.</p>
<b>Portavalori</b>	<p>L'assicurazione copre, fino alla concorrenza della somma assicurata, la sottrazione di VALORI, portati dall'Assicurato, da un componente del suo NUCLEO FAMILIARE o da un dipendente incaricato, fuori dall'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;</li> <li>• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i VALORI stessi;</li> <li>• furto strappando di mano o di dosso alla persona i VALORI medesimi;</li> <li>• rapina.</li> </ul> <p>La garanzia è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Città del Vaticano;</li> <li>• per portavalori di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni.</li> </ul> <p>In caso di sinistro, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20%, ridotto al 10% per i danni da rapina.</p>
<b>Esclusione dei beni in leasing</b>	<p>Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.</p>
<b>Impianto di allarme con trasmissione a distanza di eventi</b>	<p>Il Contraente dichiara che i LOCALI adibiti ad abitazione e contenenti gli EFFETTI DOMESTICI dell'ASSICURATO sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato e dotato almeno una centralina autoprotetta, alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive. Il Contraente/Assicurato si obbliga ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi; a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso; a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.</p> <p>Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità con quanto dichiarato o inosservanza degli obblighi, UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.</p>
<b>Scippo e rapina all'esterno dell'azienda agricola o agrituristica</b>	<p>L'assicurazione copre la sottrazione di: capi di vestiario, oggetti personali, gioielli, preziosi, VALORI per uso personale a seguito di scippo, rapina commessi sulla persona dell'Assicurato o dei componenti il suo NUCLEO FAMILIARE, quando gli stessi si trovano fuori dall'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA, ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.</p> <p>UnipolSai indennizza le spese sanitarie resesi necessarie in conseguenza di infortunio a seguito di scippo o rapina subito dall'Assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare.</p> <p>UnipolSai indennizza inoltre, le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare.</p> <p>La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari a € 2.500,00 per sinistro.</p>
<b>RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA</b>	
<b>Franchigia per danni a cose</b>	<p>L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Qualora sia operante uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile.</p>
<b>Limitazione alla sola responsabilità civile della proprietà dei fabbricati</b>	<p>La Garanzia Base si intende abrogata con l'eccezione dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.); per la quale sono operanti i soli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a1) Fabbricati;</li> <li>a2) Responsabilità Civile da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del decreto legislativo 81/2008.</li> </ol>
<b>Esclusione garanzia R .C.O.</b>	<p>Le Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso Danno Biologico e Rivalsa I.N.P.S. della Garanzia Base del settore Responsabilità Civile si intendono abrogate e sostituite dalle seguenti:</p> <p><b>Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)</b></p> <p>UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATEMATERIALI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.</p> <p><b>Rivalsa I.N.P.S.</b></p> <p>L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.</p>
<b>Danni da inquinamento</b>	<p>Limitatamente ad aziende agricole di estensione non superiore a 100 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 25, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con</p>

	<i>il minimo di € 500,00 e con il limite del 10% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.</i>
<b>Responsabilità civile del nucleo familiare</b>	<p><b>Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi</b>  A deroga dei fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola, UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i componenti del suo NUCLEO FAMILIARE di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATERIALI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata.</p> <p><i>Non sono considerati terzi le persone che compongono il NUCLEO FAMILIARE; gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.</i></p> <p><b>Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)</b>  UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come modificati dal D.Lgs. 38/2000.</p> <p><i>L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.</i></p> <p><b>Rivalsa I.N.P.S.</b>  Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.</p>
<b>RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA</b>	
<b>Attività organizzate all'esterno dell'azienda</b>	<p><i>L'assicurazione comprende i danni connessi alle attività ricreative, culturali e sportive, a carattere non competitivo, gestite e/o organizzate dall'Assicurato, che si svolgano all'esterno dell'AZIENDA AGRITURISTICA.</i></p> <p><i>L'assicurazione comprende il noleggio di biciclette, piccole imbarcazioni e simili.</i></p>
<b>Attività di ristorazione a clienti non alloggiati presso l'azienda</b>	<p><i>Nell'ambito dell'AZIENDA AGRITURISTICA, l'Assicurato svolge attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso l'azienda, a deroga all'attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso l'azienda, della Garanzia Base l'assicurazione vale per i danni derivanti all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività suddetta.</i></p> <p><i>L'assicurazione comprende i danni cagionati a Clienti da somministrazione di cibi e bevande compresa la responsabilità imputabile all'Assicurato per difetto originario del prodotto.</i></p>
<b>Estensione alle cose portate nell'agriturismo</b>	<p><i>L'Assicurato svolge attività di agriturismo attraverso la locazione di camere e/o la concessione di piazzole e spazi aperti, a deroga per le cose dei Clienti consegnate o non consegnate della Garanzia Base, la garanzia comprende i danni (compresi quelli di incendio e furto) dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.</i></p>
<b>Piscine in aziende agrituristiche</b>	<p><i>Comprende il rischio derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà e/o conduzione di piscine ubicate nell'ambito dell'AZIENDA AGRITURISTICA assicurata.</i></p>
<b>TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI</b>	
<b>Contoterzisti</b>	<p><i>L'Assicurato utilizza i MACCHINARI AGRICOLI anche per conto terzi.</i></p>
<b>ELETTRONICA</b>	
<b>Esclusione dei beni in leasing</b>	<p><i>Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.</i></p>
<b>Sistemi di protezione</b>	<p><i>Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni; sono protetti da scaricatori di sovratensioni con capacità nominale di scarica di almeno 10 KA, forma d'onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 IIIa edizione), che tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.</i></p> <p><i>In caso di non rispondenza ai requisiti di cui sopra UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minino non indennizzabile.</i></p>
<b>INFORTUNI</b>	
<b>Indennità di ricovero a seguito di infortunio</b>	<p><i>Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in ISTITUTO DI CURA, UnipolSai corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione della cartella clinica.</i></p>
<b>Rimborso spese sanitarie</b>	<p><i>Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, UnipolSai rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamenti diagnostici;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamenti medico legali, escluse controversie (settore Sinistri);</li> <li>• visite mediche e specialistiche;</li> <li>• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;</li> <li>• apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;</li> <li>• rette di degenza;</li> <li>• trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;</li> <li>• cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;</li> <li>• acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.</li> </ul> <p>UnipolSai rimborsa inoltre, sino al 10% della somma assicurata e con un massimo di € 1.500,00, le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di chirurgia estetica;</li> <li>• cure odontoiatriche;</li> <li>• protesi dentarie.</li> </ul> <p>UnipolSai effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate.</p> <p>A richiesta dell'Assicurato, UnipolSai restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell'indennizzo e dell'importo liquidato.</p>
<b>Inabilità temporanea</b>	<p>Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle occupazioni dichiarate, UnipolSai corrisponderà una indennità giornaliera nei seguenti termini:</p> <p>a) il 100% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità di attendere alle occupazioni medesime;</p> <p>b) il 50% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni medesime.</p> <p>L'indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.</p> <p>L'indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà corrisposta per i giorni eccedenti il periodo di franchigia a decorrere:</p> <p>a) dall'ottavo giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata all'emissione della polizza non è superiore a € 15,00;</p> <p>b) dall'undicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata all'emissione della polizza è superiore a € 15,00, ma pari o inferiore a € 30,00;</p> <p>c) dal sedicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se la somma assicurata all'emissione della polizza è superiore a € 30,00.</p>
<b>Inabilità temporanea "a totale"</b>	<p>A deroga di quanto previsto alla Garanzia facoltativa Inabilità temporanea, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea viene liquidata con il 100% della somma assicurata anche per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni dichiarate.</p>
<b>Indennità per ingessatura o convalescenza</b>	<p>Ad estensione della garanzia facoltativa Indennità di ricovero a seguito di infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora in conseguenza dell'infortunio sia stata applicata una ingessatura in un Istituto di Cura, verrà corrisposta l'indennità giornaliera di ricovero anche per il tempo trascorso fuori dall'Istituto. L'indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall'Istituto di Cura.</li> </ul> <p>Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e ingessatura, non potrà superare i 365 giorni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora l'infortunio non comporti ingessatura, verrà corrisposta a titolo di convalescenza l'indennità giornaliera per un periodo che comunque non potrà superare i giorni di ricovero.</li> </ul> <p>La convalescenza deve essere prescritta dai medici curanti e documentata con certificazione.</p> <p>Il periodo di indennizzo comprensivo del ricovero e della convalescenza non potrà superare i 365 giorni. In entrambi i casi l'indennità verrà corrisposta soltanto per i giorni eccedenti i primi cinque giorni.</p>
<b>Invalidità permanente senza franchigia sui primi €130.000,00 di somma assicurata</b>	<p>In deroga della "Invalidità permanente" sulla parte di somma assicurata fino a € 130.000,00 l'indennità per la invalidità permanente sarà liquidata senza applicazione di franchigia.</p> <p>Sulla parte di somma assicurata eccedente € 130.000,00 e fino a € 260.000,00, per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 5% della totale non si farà luogo ad alcun tipo di indennizzo; se invece l'invalidità permanente parziale risulterà superiore al 5%, l'indennità sarà liquidata solo per la percentuale eccedente il 5%.</p> <p>Sulla parte di somma assicurata eccedente € 260.000,00, per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 10% della totale non si farà luogo ad alcun tipo di indennizzo; se invece l'invalidità permanente parziale risulterà superiore al 10%, l'indennità sarà liquidata solo per la percentuale eccedente il 10%. Nel caso in cui la percentuale di invalidità permanente parziale risulti pari o superiore al 50% della totale, UnipolSai liquiderà l'indennizzo dovuto senza applicazione di franchigia.</p>
<b>Inabilità temporanea senza franchigia per indennità fino a € 15,00</b>	<p>A deroga della garanzia Inabilità temporanea, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea decorre dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, purché la somma assicurata non sia superiore a € 15,00 al momento dell'emissione della polizza.</p>
<b>Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri</b>	<p>Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a 20 giorni, l'indennità giornaliera di ricovero convenuta in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è maggiorata del 50% dal 21° al 40° giorno consecutivo di degenza;</li> <li>• è raddoppiata oltre il 40° giorno consecutivo di degenza e fino alla dimissione dall'Istituto di</li> </ul>

	<p>Cura e solo per il periodo di permanenza in detti reparti, l'indennità giornaliera corrisposta sarà pari al doppio della somma convenuta in polizza.</p> <p>L'indennità di ricovero a seguito di infortunio viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni e dietro presentazione delle cartelle cliniche.</p> <p>Per il caso di ricovero a seguito di infortunio in reparto di rianimazione o di cura intensiva,</p>
<b>INFORTUNI PER GLI OSPITI DELL'AZIENDA AGRITURISTICA</b>	
<b>Equitazione</b>	<p>La garanzia comprende anche gli infortuni che gli ospiti possono subire mentre cavalcano o conducono i cavalli di proprietà dell'AZIENDA AGRITURISTICA o ivi ricoverati.</p> <p>Premesso che, all'atto della stipulazione della polizza, il numero dei cavalli è quello dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, si conviene fra le Parti che eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno dovranno essere comunicate alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, dal Contraente ad UnipolSai, la quale provvederà ad emettere un nuovo contratto e in tal caso il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dal contratto.</p> <p>Qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero dei cavalli originariamente dichiarati, in caso di sinistro UnipolSai risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero dei cavalli dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti delle somme assicurate ridotte in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).</p>
<b>ASSISTENZA</b>	
<b>Assistenza sanitaria per l'imprenditore agricolo e i suoi familiari</b>	<p><b>Prenotazione di prestazioni sanitarie</b> La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie (visite, esami diagnostici, interventi chirurgici) nelle strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE. Prestazioni sanitarie a tariffe convenzionate UNISALUTE</p> <p><b>Le prestazioni sanitarie</b> (visite, esami diagnostici, interventi chirurgici) nelle strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE saranno fornite a tariffe convenzionate.</p> <p><b>Informazioni sanitarie telefoniche</b> La Centrale Operativa fornisce un servizio d'informazione sanitaria, in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;</li> <li>• farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni;</li> <li>• preparazione propedeutica ad esami diagnostici;</li> <li>• profilassi da eseguire in previsione di viaggi all'estero.</li> </ul> <p><b>Consulenza medica telefonica</b> Qualora in conseguenza d'infortunio o di malattia l'Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.</p> <p><b>Invio di un medico</b> Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l'Assicurato, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati.</p> <p>In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative.</p> <p><b>Rientro dal ricovero di primo soccorso</b> Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l'Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un'autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 500 chilometri.</p> <p><b>Assistenza infermieristica o fisioterapia specializzata domiciliare</b> Qualora l'Assicurato sia stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico, o abbia effettuato un ricovero medico per una grave patologia, la Centrale Operativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico di Unisalute, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'Istituto di Cura, provvederà a fornire un'assistenza infermieristica o fisioterapica specializzata per un massimo di venti ore complessive esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza. Tali ore potranno essere usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da concordarsi con il medico Unisalute.</p> <p>Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione tre giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.</p> <p>In ogni caso, laddove la richiesta di prestazione venga fatta in un momento successivo, il servizio verrà erogato solamente se sussisteranno i requisiti richiesti per la sua attivazione e, comunque, entro tre giorni dalla data della richiesta stessa.</p> <p><b>Valutazione della cartella clinica</b> Nel caso in cui, a seguito di malattia e/o infortunio, l'Assicurato ritenga utile una valutazione della propria cartella clinica, questa verrà esaminata da uno o più specialisti, secondo la necessità.</p>
	<p><b>Rimborso della camera</b> Qualora durante il soggiorno l'Ospite dell'Agriturismo, causa infortunio o malattia comprovata da</p>

<p><b>Assistenza sanitaria per gli ospiti dell'azienda agrituristica</b></p>	<p>certificazione medica, fosse ricoverato per un periodo superiore a tre giorni, presso un Istituto di Cura, UNISALUTE rimborserà, per il periodo non usufruito e per un massimo di tre giorni, le spese per la camera dell'AZIENDA AGRITURISTICA già prenotata e non utilizzata, con un massimale di € 300,00 per sinistro, per cliente e per nucleo familiare.</p> <p><b>Invio di un medico</b>  Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l'Ospite dell'Agriturismo, durante il soggiorno, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Ospite dell'Agriturismo nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative.</p> <p><b>Pareri medici immediati</b>  Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, l'Ospite dell'Agriturismo necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà le informazioni e i consigli richiesti.</p> <p><b>Informazioni sanitarie telefoniche</b>  La Centrale Operativa fornisce un servizio di informazione sanitaria, in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;</li> <li>• farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni;</li> <li>• preparazione propedeutica ad esami diagnostici.</li> </ul> <p><b>Rientro dal ricovero di primo soccorso</b>  Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l'Ospite dell'Agriturismo necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un'autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 1.000 chilometri.</p> <p><b>Invio di un infermiere o di un fisioterapista</b>  Nel caso in cui l'Ospite dell'Agriturismo, sia impossibilitato a muoversi a causa di malattia o infortunio, comprovata da certificazione medica, e abbia bisogno di prestazioni infermieristiche, UNISALUTE provvederà ad inviare un infermiere convenzionato, assumendone l'onorario fino ad un massimo di 1 ora al giorno, per un massimo di 10 giorni.</p> <p><b>Invio di un autista</b>  Qualora l'Ospite dell'Agriturismo, in seguito ad infortunio, non fosse in condizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo all'abitazione ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Ospite, secondo l'itinerario più breve. In alternativa, la Centrale Operativa fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo. UNISALUTE S.p.A. terrà a proprio carico le spese dell'autista o del biglietto fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.</p> <p><b>Rimborso baby sitter</b>  Qualora l'Ospite dell'Agriturismo, in seguito ad infortunio o malattia, o in caso di furto o tentato furto presso la propria residenza, necessiti di una baby sitter per accudire i propri figli ospiti, UNISALUTE S.p.A. provvederà a rimborsarlo delle spese fino ad un massimo di € 200,00</p> <p><b>Rifacimento documenti</b>  Qualora l'Ospite dell'Agriturismo, in seguito a furto, scippo o rapina dei propri documenti di identità (passaporto, patente di guida, carta d'identità), lo richieda, la Centrale Operativa, previa verifica della denuncia alle autorità competenti, provvederà a rimborsare le spese sostenute fino ad un importo massimo di € 100,00 per sinistro.</p> <p><b>Informazioni turistiche</b>  La Centrale Operativa fornisce un servizio di informazioni turistiche telefoniche in merito a: ricerca bancomat o postamat; quotazioni di Borsa Italia; quotazioni di UnipolSai Fondi; orari dei treni; voli aerei; distanze e pedaggi autostradali; informazioni sul traffico; distributori di benzina, GPL o metano; aree di sosta per camper; risultati sportivi; elenco del telefono mondiale; meteorologia; farmacie di turno; eventi e manifestazioni; orari musei; cinema; programmi TV; ricerca e prenotazione alberghi.</p>
--	--

 <p><b>Che cosa NON è assicurato?</b></p>	
<p><b>Rischi esclusi</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



## Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

- La Garanzia base "Acqua condotta" e "Eventi sociopolitici e dolosi (danni da incendio e non)" della Sezione INCENDIO prevedono l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro indennizzabile.
- La Garanzia "Dispersione" di Eventi atmosferici prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
- La Garanzia "Grandine su fragili" è prestata con uno scoperto del 10%.
- La Garanzia "Foraggio e paglia" è prestata con uno scoperto del 25%.
- La Garanzia "Granaglie sullo stelo" è prestata con uno scoperto del 20%.
- La Garanzia base "Atti vandalici cagionati dai ladri" della Sezione FURTO E RAPINA prevede l'applicazione di una franchigia di € 150,00. La Garanzia "Furto" è prestata con uno scoperto del 25%.
- Relativamente alle ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI la garanzia furto o rapina è prestata con uno scoperto del 15%.
- La Garanzia base "Rischi assicurati-Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA, è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.
- La Garanzia "Danni alle cose di proprietà di coloro che partecipano ai lavori dell'AZIENDA AGRICOLA" limitatamente ai veicoli la garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per ogni sinistro e per veicolo.
- La Garanzia "Danni a mezzi sotto carico o scarico", "Danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei", "Danni cagionati da animali" sono prestate con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
- La Garanzia "Committenza veicoli" è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
- La garanzia "Danni da impiego di fitofarmaci", "Danni da incendio per lavori presso terzi", "Errato trattamento dei dati personali" è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro.
- La Garanzia base "Veicoli dei Clienti" della RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA, è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro e per veicolo.
- La Garanzia base TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI prevede che l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% del danno, col minimo non indennizzabile di € 500,00.
- La Garanzia base ELETRONICA è prestata con una franchigia di € 150,00 per sinistro esclusi i danni "Spese per la ricostituzione dei dati memorizzati su supporti", "Maggiori spese per mancato funzionamento" e "Programmi in licenza d'uso" per i quali opera la specifica franchigia di € 250,00 per la prima e la franchigia di € 150,00 per le altre due.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

### **INCENDIO**

Sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di smarrimento, furto, o tentato furto delle cose assicurate;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto Rimborso delle spese per il prosieguo dell'attività;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

### **FURTO E RAPINA**

Sono esclusi i danni:

- causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- dovuti a truffa;
- verificatisi a seguito di furto con destrezza;
- da furto di CONTENUTO posto sotto tettoie o barchesse o in sili all'aperto.

### **RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA**

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- derivanti da organismi geneticamente modificati.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- derivanti dall'attività di agriturismo;
- alle scorte vive e morte del fondo, a chiunque appartengano;
- alle cose (esclusi gli animali) che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- agli animali per contagio da malattie epidemiche;
- da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 14° anno di età;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola;
- provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
- a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da utilizzo delle MACCHINE AGRICOLE esclusivamente per conto terzi;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge.

**RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- derivanti dall'attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso l'azienda;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per le cose dei Clienti consegnate o non consegnate.

**TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI**

Sono esclusi:

- i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore, il costruttore o il locatore;
- i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- i danni verificatisi a seguito di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- i danni verificatisi a seguito di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni.

**ELETTRONICA**

Sono esclusi i danni:

- di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- derivanti da eventi assicurabili nei settori INCENDIO, FURTO E RAPINA della polizza;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale;
- verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'azienda;
- a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno o delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
- causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo;
- causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:

- i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

**INFORTUNI**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto dal "rischio volo";
- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima

difesa;

- da movimenti tellurici;
- da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto da "rischio guerra all'estero";
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti;
- le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

## **ASSISTENZA**

Esclusioni relative a tutte le prestazioni:

- Nessuna prestazione è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
  - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - scioperi, rivoluzioni, sommosse, o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
  - dolo dell'Assicurato.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
- Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
- Il diritto alla Assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
- Nessuna prestazione verrà erogata al di fuori del territorio italiano, Città del Vaticano, San Marino.



## **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

### **Cosa fare in caso di sinistro?**

**Denuncia del Sinistro;** in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o ad UnipolSai la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave.

#### **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
  - fare denuncia agli organi di polizia o alla Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino il settore **FURTO E RAPINA**;
  - conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad alcuna indennità per tale titolo;
  - darne avviso ad UnipolSai entro giorni (preceduto da telegramma in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di UnipolSai, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
  - fornire ad UnipolSai entro i giorni successivi:
    - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
    - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
    - l'indicazione di eventuali altre assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze;
  - denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, se garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- Successivamente, a richiesta tanto di UnipolSai che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:
- mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
  - presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità Pubblica in relazione al sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione della **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)** il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare denuncia ad UnipolSai entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se UnipolSai lo richiede, per un componimento amichevole;</li> <li>• astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.</li> </ul> <p>Agli effetti dell'assicurazione di <u>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)</u> il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro 3 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;</li> <li>• dare avviso ad UnipolSai entro 3 giorni dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale;</li> <li>• dare comunicazione ad UnipolSai di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. UnipolSai ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.</li> </ul> <p><b>INFORTUNI</b></p> <p>La denuncia <u>dell'infortunio</u>, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione di UnipolSai o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che UnipolSai possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da UnipolSai.</p> <p><b>ASSISTENZA</b></p> <p>La gestione dei sinistri relativi al settore Assistenza è affidata a UNISALUTE S.p.A, in caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Unisalute. L'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di polizza preceduto dal codice dell'Agenzia. Questi dati sono riportati sul fronte della polizza e anche sulle quietanze; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza: in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto ad ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servizio, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall'Assicurato, a: <u>UNISALUTE S.p.A. - Via del Gomito, 1 - 40127 Bologna.</u></p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non sono previste prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con UnipolSai</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La gestione dei sinistri relativi al settore Assistenza è affidata a UNISALUTE S.p.A.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Per l'assicurazione di tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione di UnipolSai, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. UnipolSai può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della
---------------	---

	<p>singola rata.</p> <p>UnipolSai o l'intermediario assicurativo possono applicare sconti sul premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle garanzie Incendio, Furto, Responsabilità civile, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, Infortuni quando l'Assicurato acquisti almeno due di queste garanzie;</li> <li>• della garanzia Infortuni quando siano assicurate almeno due persone delle garanzie Incendio, Furto, Responsabilità civile, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, Infortuni quando la polizza sia soggetta ad adeguamento automatico;</li> <li>• di tutte le garanzie ad eccezione di Assistenza, nel caso di polizza soggetta ad adeguamento automatico.</li> </ul> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla UnipolSai. Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla UnipolSai;</li> <li>• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure ad UnipolSai;</li> <li>• con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.</li> </ul> <p>Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.</p> <p>All'atto della stipulazione della polizza, il <u>numero dei posti letto</u> in locali di proprietà o condotti dall'Assicurato è quello dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, resta inteso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente comunica le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero dei posti letto;</li> <li>• se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di posti letto diverso da quello dichiarato in polizza, UnipolSai provvederà ad emettere un nuovo contratto in base al numero effettivo dei posti letto risultante a tale data e, in tal caso, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quello previsto;</li> <li>• UnipolSai ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;</li> <li>• qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero dei posti letto originariamente dichiarati, in caso di sinistro UnipolSai risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero dei posti letto dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	<p>A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.
<b>Risoluzione</b>	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.



### A chi è rivolto il presente contratto?

Il presente contratto è rivolto a persone fisiche e giuridiche titolari di azienda agricola e agrituristica per i rischi connessi all'esercizio dell'attività agricola / agrituristica. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio, oltre all'ottenimento di prestazioni di assistenza, relativamente alla suddetta attività.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,50% del Premio netto.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'Impresa Assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:  UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti  Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)  Fax: 02.51815353 e-mail: <a href="mailto:reclami@unipolsai.it">reclami@unipolsai.it</a>  Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito <a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a>.  I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.  E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.  I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.  Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società <a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a> e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.  I reclami indirizzati all'IVASS contengono:  a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;  b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;  c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;  e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.  Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<p><b>Negoziazione Assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
<p><b>Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, UnipolSai e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Infortuni il contratto prevede che UnipolSai e l'Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.  Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

### AVVERTENZA:

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**